

CONVENZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9 (Codice Fiscale 91009910927, nella persona del Dr. Salvatore Piu, Direttore Generale e legale rappresentante della stessa

E

la Dr.ssa Tumminia Emanuela, di seguito denominata professionista, nata a Cagliari, il 12.01.1977, e residente a Serrenti (Vs), in via Tavagnacco, n° 11, codice fiscale TMMMNL77A52B3540.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Direttore Generale della Asl n. 6 di Sanluri conferisce incarico libero professionale, alla **Dr.ssa Tumminia Emanuela**, in possesso di laurea in Fisica e specializzazione in Fisica Sanitaria, iscritta nell'elenco nazionale degli Esperti Qualificati in Radioprotezione al n° 644, per lo svolgimento di attività professionale di Esperto Qualificato ex art. 77, D.Lgs. 230/95.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

Articolo 2

La **Dr.ssa Tumminia** assume la responsabilità dell'incarico accettato e degli adempimenti relativi alla normativa di legge di cui al D.M. del 02 agosto 1991 e al D.lgs. 230/95 e del D.lgs. n° 187/2000.

In particolare la collaborazione avrà ad oggetto l'espletamento delle seguenti attività :

Espletamento degli adempimenti relativi alla normativa di legge di cui al D.Lgs. 230/95, come modificato dal D.Lgs 241/2001 e in particolare di tutte le sue attribuzioni, contenute in modo specifico negli art. 79-80-81, che a titolo esemplificativo vengono sottoindicate:

- classificazione del personale coinvolto in attività radiogene;
- valutazione delle dosi individuali, secondo la periodicità delle letture dosimetriche, effettuate a cura e spese dell'utente, con annotazione sulle schede dosimetriche e relativa comunicazione al medico Responsabile della Sorveglianza Medica. La registrazione avverrà in contemporanea alla comunicazione delle dosi al Medico Responsabile di cui sopra: semestrale per i lavoratori di categoria A, annuale per i lavoratori di categoria B;

- classificazione delle aree;
- effettuazione 1° verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica di radioprotezione, di nuove installazioni;
- effettuazione periodica di sorveglianza ambientale nelle zone controllate e sorvegliate. La periodicità della sorveglianza avverrà con frequenza annuale salvo modifiche, nel corso dell'anno, di variazioni sostanziali delle condizioni radioprotezionistiche valutate nel precedente controllo;
- preparazione della documentazione da inviare alle autorità competenti per la comunicazione di detenzione;
- istruzione ed aggiornamento dei registri di radioprotezione;
- elaborazione delle norme interne di radioprotezione e fornitura delle segnaletiche specifiche;
- frequenti e costanti consultazioni per problematiche varie, con il personale coinvolto in attività radiologiche;
- disponibilità ad incontri con i referenti di radioprotezione delle Unità operative coinvolte, per chiarimenti sulla compilazione delle schede di destinazione lavorativa;
- disponibilità ad incontri con il Servizio Risorse Umane per gli adempimenti INAIL in materia di fonti radianti;
- eventuali altre attività previste dalla normativa vigente in materia.

A seguito della installazione di un Tomografo R.M. presso il Servizio di Radiologia dell'Ospedale di San Gavino M., l'Esperto qualificato dovrà svolgere le seguenti attività:

- Stesura delle norme interne di sicurezza;
- Stesura delle norme di emergenza;
- Adozione delle misure necessarie per fare rispettare il regolamento di sicurezza;
- Controllo dei diversi collaudi effettuati dalla Ditta incaricata dell'installazione delle apparecchiature;
- Controllo del rispetto delle indicazioni date per gli impianti speciali (climatizzazione, aereazione, evacuazione dei gas criogeni, rilevazione ossigeno, spegnimento del campo magnetico, etc.);
- Verifica della corretta esecuzione del progetto ad installazione avvenuta;
- Verifica periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell'impianto: controllo periodico dei dispositivi di controllo e di sicurezza del sistema a radiofrequenza, verifica almeno biennale della gabbia di faraday; controllo della ventilazione e dell'espulsione rapida dei gas; verifica delle curve isomagnetiche in relazione alla definizione delle aree di accesso controllato, delle zone di rispetto e della minimizzazione del rischio per il personale;
- Esecuzione e/o validazione dei controlli di qualità;
- Sorveglianza fisica dell'ambiente;

- Segnalazione degli incidenti di tipo tecnico;
- Formazione/Informazione del personale;
- Segnalazione al SSP dei fattori di rischio specifici connessi all'attività di un sito RM;
- Verifica della regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature ed impianti.

Articolo 3

La ASL N. 6 di Sanluri, nella figura del datore di lavoro prevista nel D. Lgs. 230/95, fornirà i mezzi ed assicurerà le condizioni necessarie all'Esperto Qualificato per l'espletamento dei suoi compiti e provvederà affinché il personale utilizzi direttamente i mezzi di protezione e dosimetria messi a disposizione.

Nello svolgimento delle sue attività la Dr.ssa Tumminia dovrà fare riferimento al Responsabile aziendale per le apparecchiature radiografiche e al Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero.

Articolo 4

Per quanto non specificatamente riportato nella presente convenzione l'Azienda e l'Esperto Qualificato si impegnano, ognuno secondo le rispettive attribuzioni e competenze, al rispetto di quanto previsto nel citato D. Lgs. N. 230/95 e successive modificazioni.

Articolo 5

L'Azienda dovrà mettere a disposizione per ciascun servizio la documentazione necessaria all'Esperto Qualificato per l'esecuzione della sorveglianza fisica e la protezione del personale.

Articolo 6

L'Azienda provvederà, con l'ausilio del personale, mezzi e locali affinché l'Esperto Qualificato istituisca, tenga aggiornati e conservi tutta la documentazione di cui all'art. 81 D. Lgs. N. 230/95.

Articolo 7

L'Azienda provvederà all'acquisto delle schede dosimetriche.

Articolo 8

Gli adempimenti di Fisica Sanitaria, previsti dall'art.8 del D.Lgs. 187/2000 vengono svolti dalla Dr.ssa Emanuela Tumminia in qualità di Esperto in Fisica Medica.

Periodicità dei controlli di qualità:

- n° 1 accesso all'anno per ogni impianto RX fisso o mobile, con e senza IB;
- n° 1 accesso all'anno per apparecchi di radiografia indorale, panoramiche extraorali e cefalometriche;
- n° 4 accessi all'anno per impianti TC;
- n° 4 accessi all'anno per impianto R.M.N.;

- n° 2 accessi all'anno per apparecchi di mammografia;
- ed inoltre:
- istituzione ed aggiornamento dei manuali di qualità;
 - misure di LDR eseguite secondo quanto previsto dalla norma con periodicità biennale. La tariffa sui controlli di qualità è comprensiva di LDR.
-

Articolo 9

L'Esperto Qualificato ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate, nonché per i risultati conseguiti.

Fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90 e ss.mm. ii., è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del Suo Ufficio, quando da ciò possa derivare danno all'Azienda Sanitaria Locale n. 6 Sanluri, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Articolo 10

Per l'espletamento dell'incarico professionale di cui al presente contratto è corrisposto al Professionista il compenso lordo annuale di € 20.000,00 (euro ventimila/00) al lordo delle ritenute fiscali e di ogni altro onere a qualsiasi titolo.

Il pagamento delle prestazioni professionali sarà corrisposto a seguito di presentazione delle relative notule, debitamente vistate del Responsabile Aziendale per le apparecchiature radiografiche, con l'indicazione che gli interventi sono stati effettuati in modo corrispondente a quanto dichiarato e con parere favorevole.

Articolo 11

L'incarico, della durata di dodici mesi naturali e consecutivi, decorre dal 25 marzo 2014 e avrà scadenza in data 24 marzo 2015, con esclusione del tacito rinnovo.

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza il suddetto rapporto contrattuale cesserà ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

Il recesso anticipato da parte del professionista rispetto al termine di scadenza concordato, deve essere comunicato alla Direzione Aziendale con preavviso di almeno 15 giorni tramite lettera raccomandata e comporta la retribuzione dell'attività effettivamente svolta fino al momento del recesso.

Articolo 12

Il Professionista ha il dovere di contribuire, con impegno e responsabilità, alla tutela dei valori posti a fondamento del modello organizzativo aziendale, nonché alla costante osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che viene consegnato al medesimo contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

L' accertata violazione, da parte del Dirigente nella cui struttura il professionista svolge la sua attività, di obblighi derivanti dal citato codice, comporta la risoluzione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 13

L'Esperto Qualificato, sotto la propria responsabilità, dichiara che, in relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti o soggetti privati.

Il professionista si impegna, inoltre, a comunicare all'Azienda l'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità, che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto

Articolo 14

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza dal Tribunale Ordinario di Cagliari.

Articolo 15

L'Esperto Qualificato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza l'Azienda al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 16

L'Esperto Qualificato si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità professionale verso terzi e specifica polizza assicurativa per quanto concerne i rischi di infortunio che dovessero occorrere sulla propria persona, in caso di infortuni verificatisi durante ed in occasione dell'espletamento delle attività professionali dedotte nel presente contratto.

Articolo 17


Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n° 5 pagine e di n° 17 articoli.

Sanluri, li _____

L'Esperto Qualificato
Dr.ssa Emanuela Tumminia

Il Direttore Generale della Asl di Sanluri
Dr. Salvatore Piu



Parere favorevole Resp.le Servizio Affari Generali e Legali. 